

Associazione Dirigenti

Aziende Industriali della Provincia di Cuneo

## **STATUTO**

**- 2016 -**

### **COSTITUZIONE E SCOPI**

Art. 1 - E' costituita con sede in Cuneo la **Federmanager Cuneo**, l'Associazione Dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Cuneo - che riunisce i **Dirigenti Industriali** e i **Quadri Apicali e Superiori** della Provincia di Cuneo.

L'Associazione aderisce alla Federmanager - Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali.

Art. 2 - L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica, non ha scopi di lucro, e si propone:

- a) di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi degli appartenenti alla categoria, assistendoli in vertenze sindacali e individuali e partecipando a trattative per la stipula di accordi o contratti collettivi di lavoro nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione, Azienda o Organo tecnico e sindacale;
- b) di fornire consulenza ed assistenza ai propri Soci;
- c) di favorire ogni iniziativa tendente ad incrementare la preparazione dei giovani a compiti dirigenziali;
- d) di promuovere attività di carattere tecnico e culturale per consolidare la cooperazione tra i Soci e di porre la loro competenza al servizio dello sviluppo economico e sociale del paese;
- e) di istituire Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti, e coordinarne l'attività;

- f) di dare assistenza amministrativa in campo previdenziale e sanitario ai superstiti di Dirigenti soci pensionati o di Dirigenti deceduti in attività di servizio.

## **SOCI**

Art. 3 - Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci i Dirigenti in servizio, i Dirigenti in quiescenza ed i Dirigenti in prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica e i Quadri Apicali e Superiori in servizio.

I Dirigenti e i Quadri Apicali e Superiori in servizio sono tutti coloro che in aziende industriali o in aziende esercenti servizi direttamente interessanti l'industria, rivestono la relativa qualifica ai sensi dell'art. 2095 del c.c. e siano di buona condotta morale, civile e sociale.

I Dirigenti in quiescenza sono coloro che hanno ricoperto la qualifica di Dirigente e che hanno cessato il servizio attivo.

Art. 4 - L'iscrizione alla Federmanager, Associazione Dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Cuneo, è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti. L'iscrizione ad ordini e collegi professionali non determina l'incompatibilità. Possono essere Soci anche cittadini stranieri dirigenti industriali e quadri apicali o superiori in aziende italiane.

Art. 5 - La decisione sull'ammissione a Socio spetta al PRESIDENTE, contro la cui decisione negativa il Dirigente e/o il Quadro Apicale o Superiore può far ricorso al Consiglio Direttivo che deciderà inappellabilmente.

Art. 6 - Tutti i Soci hanno uguali diritti e possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

Art. 7 - I Soci sono tenuti a corrispondere puntualmente le quote annue nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo in conformità a quanto deliberato dai competenti organi federali.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - La domanda di iscrizione impegna il Socio all'osservanza delle norme statutarie ed alla disciplina sociale, nonché alla totale accettazione dei contenuti del **Codice Etico Valoriale** nazionale di **Federmanager**.

L'iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stata presentata dal Socio formale comunicazione di dimissioni a mezzo lettera raccomandata **almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare**.

Art. 9 - La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per morosità.

## **ORGANI**

Art. 10 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI
- b) il CONSIGLIO DIRETTIVO
- c) il PRESIDENTE
- d) il TESORIERE

Tutte le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese documentate e/o autocertificate, sostenute nell'esercizio dell'attività associativa.

## **ASSEMBLEA**

Art. 11 - L'Assemblea è costituita dai Dirigenti e Quadri Apicali e Superiori Soci regolarmente iscritti e per i quali non siano in corso provvedimenti di cui all'art. 9.

Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea delibera:

- a) per votazione formale;
- b) per referendum.

Spetta al Consiglio direttivo stabilire di volta in volta a quale delle due forme ricorrere.

Art. 12 - Le Assemblee sono:

ORDINARIE e STRAORDINARIE.

A quelle ORDINARIE, che devono essere convocate almeno una volta all'anno, sono affidati i seguenti compiti:

- a) dare direttive generali sull'attività dell'Associazione, esprimere pareri, proposte e voti sull'attività della medesima e degli organi direttivi;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è chiamata a deliberare su quanto segue:

- a) eventuali modifiche dello statuto, che possono essere presentate da almeno un terzo dei Soci, oppure su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) eventuale scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Art. 13 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente con lettera diretta ai Soci, da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

La lettera di convocazione dovrà indicare, oltre all'ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo della prima convocazione nonché gli estremi della seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente più della metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo quella stabilita per la prima, e l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti

dei presenti, eccezione fatta per l'elezione alle cariche sociali, che avverrà a maggioranza relativa ed a voto segreto, quando non abbia luogo per referendum.

Le votazioni si effettueranno sotto il controllo di tre scrutatori nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è formato da 9 (*nove*) componenti scelti fra i Soci in servizio e quelli in quiescenza, possibilmente in misura proporzionale alla situazione associativa, fatto salvo comunque il principio che sia assicurata la maggior rappresentanza di dirigenti in servizio.

I Quadri Apicali e Superiori avranno diritto a eleggere separatamente un loro componente al raggiungimento di una rappresentanza qualificata, in seno all'associazione, pari almeno all'11% del totale dei Soci iscritti, con effetto dall'indizione dell'elezione immediatamente successiva al periodo in cui si è verificato l'evento. Resta inteso che la quota di rappresentanza congiunta di Quadri Apicali e Superiori non potrà, in ogni caso, superare il 30% del numero dei componenti l'organo. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'elezione del Consiglio Direttivo avverrà a maggioranza relativa e a voti segreti, quando non abbia luogo per referendum.

Le votazioni si effettueranno sotto il controllo di tre scrutatori nominati dal Presidente.

In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di iscrizione associativa.

In caso di vacanza di uno o più membri durante il corso del mandato subentreranno nell'ordine i primi non eletti, nel rispetto comunque del principio richiamato nel primo comma del presente articolo.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, uno o due Vice Presidenti ed il

Tesoriere;

- b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) disporre, su proposta del Presidente, l'ordinamento dei servizi dell'Associazione e delle relative spese di funzionamento;
- d) promuovere iniziative finalizzate al consolidamento dell'immagine dell'Associazione all'esterno, anche attraverso la partecipazione ad attività culturali e sociali indette in sede territoriale;
- e) esaminare i bilanci annuali e deliberare sui termini e sulle modalità per il versamento dei contributi associativi;
- f) designare i rappresentanti nel Consiglio della **Federmanager Piemonte** e proporre i nomi dei Soci da designare al Consiglio Nazionale **Federmanager, Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali**, per il tramite della **Federmanager Piemonte**, nonché ad Enti ed organismi di carattere provinciale, regionale e nazionale;
- g) designare i rappresentanti negli organismi C.I.D.A.;
- h) pronunciarsi sull'ammissione, la sospensione e la radiazione a norma degli artt. 5 e 9;
- i) proporre all'Assemblea Straordinaria eventuali modifiche dello statuto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, e tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo, o che un terzo dei componenti lo richieda.

Il Consiglio direttivo è convocato con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria: è presieduto dal Presidente, le sue sedute sono valide con la presenza di più della metà dei componenti e le sue delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **PRESIDENTE**

Art. 18 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi Ente e Autorità e può concedere deleghe ai componenti il Consiglio.

Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e dà esecuzione alle loro deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli uffici e dà disposizioni per realizzare gli obiettivi dell'Associazione.

Si pronuncia sull'ammissione, la sospensione e la radiazione dei Soci a norma degli art. 5 e 9.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione del medesimo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente anziano. Qualora l'assenza durasse oltre un anno egli è considerato decaduto, ed è dovere del Vice Presidente anziano convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

## **TESORIERE**

Art. 19 - Il Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione e ne segue particolarmente l'indirizzo amministrativo, riferendo periodicamente al Consiglio Direttivo.

## **DURATA DELLE CARICHE**

Art. 20 - Il Vice o i Vice Presidenti, il Tesoriere ed i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## **PATRIMONIO E BILANCI**

Art. 21 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle eccedenze annuali di bilancio, coperta ogni spesa di gestione.

Al Tesoriere è affidata la gestione patrimoniale.

Art. 22 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario debbono essere redatti alla fine di ogni anno solare e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 23 - L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta dalla Legge.

Art. 24 - L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da parte di apposita ASSEMBLEA STRAORDINARIA con il voto favorevole di almeno i TRE QUARTI dei Soci. La delibera di scioglimento dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il Patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto in caso di liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 5 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Per quanto non previsto dal Presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ed a quelli contenuti nello Statuto della **Federmanager**, Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali.

**Approvato dall'assemblea degli iscritti del 23.11.1996 e successive modifiche del 7.11.1998, del 23.10.2004 e del 12.11.2016.**